

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI TRIATHLON

“Triathlon Treviso”

** **

STATUTO

** **

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 – E' costituita con sede in Paese, provincia di Treviso – via Postumia n. 2 – una associazione non riconosciuta con denominazione *Triathlon Treviso* e Denominazione Sociale Breve *Treviso Tri*.

OGGETTO E DURATA

Articolo 2 – L'associazione non ha fini di lucro ed è apartitica ed apolitica. L'associazione ha lo scopo di reclutare, diffondere, addestrare e non disperdere le forze agonistiche della gioventù da avviare al Triathlon e al Duathlon.

L'associazione si propone altresì di organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo.

Essa potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto sociale che sia comunque utile per il perseguimento dello stesso. In particolare essa potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per collaborare nello svolgimento di manifestazioni sportive di ogni genere;

- b) organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei soci;
- c) compiere, nel rispetto delle vigenti normative di carattere fiscale, anche operazioni di carattere commerciale occasionali ed accessorie rispetto all'attività istituzionale, purché esse siano svolte conformemente con le finalità dell'Associazione, con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.

Poiché è anche scopo della società far sì che gli atleti crescano in un clima e in un ambiente moralmente sano, la stessa si riserva di adottare rigidi provvedimenti disciplinari nei confronti di chi derogasse ai principi della società stessa.

Articolo 3 – L'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

NUMERO E DIRITTI DEI SOCI

Articolo 5 – Fanno parte della società:

- Soci onorari;
- Soci sostenitori;

- Soci ordinari.

Sono Soci onorari coloro ai quali la società deve particolare riconoscenza.

Essi non pagano alcuna quota.

Sono Soci ordinari coloro che versano una quota annua pari a quella stabilita dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno, ma che comunque non supera mai 1/3 di quella dei Soci sostenitori. Solo i Soci ordinari devono essere tesserati alla Federazione Italiana Triathlon. I Soci ordinari svolgono attività agonistica e devono partecipare al numero minimo di gare nel corso di una stagione agonistica eventualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire alla Associazione tutti i cittadini che siano in possesso di requisiti morali idonei all'attività che viene svolta all'interno dell'Associazione stessa ed alle sue finalità.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente statuto.

Articolo 6 – Per diventare soci è necessario presentare una domanda scritta sugli appositi moduli unitamente alla prima quota sociale.

Le domande di iscrizione presentate da giovani di età inferiore ai diciotto anni dovranno essere sottoscritte da almeno un genitore esercente la potestà.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello

all'Assemblea dei Soci.

Articolo 7 – La quota sociale si intende versata per un anno solare.

La quota associativa è nominativa ed è intrasmissibile. Essa non è in alcun modo rimborsabile né rivalutabile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno uguali obblighi e diritti, inclusi (per i soci maggiori di età) i diritti di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 8 – I Soci sono esclusi su decisione del Consiglio Direttivo:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
- quando si rendano morosi senza giustificato motivo nel pagamento della tessera e/o delle quote associative eventualmente stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- quando tengano un comportamento tale da arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- quando tengano un comportamento tale da costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
- quando risulti da elementi o fatti inequivocabili che essi abbiano assunto anche occasionalmente sostanze dopanti o droghe di altro genere.

La decisione di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata in sede ordinaria.

FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9 – L'associazione è finanziata:

- dalle eventuali quote associative;
- dai contributi e dalle offerte di enti, associazioni e privati;
- dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
- dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall'Associazione.

Articolo 10 – Il Patrimonio Sociale è costituito:

- dai beni di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, lasciti ed erogazioni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.

Articolo 11 – Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione esso dovrà essere destinato ad associazioni aventi oggetto analogo o affine.

BILANCIO

Articolo 12 – L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo comunica annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione; il rendiconto viene

sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 31 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 14 – Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.

E' esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 15 – Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 16 – Nel Consiglio Direttivo devono essere nominati obbligatoriamente il Presidente ed il Segretario; possono essere altresì nominati il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Articolo 17 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la firma della stessa. Egli può delegare per iscritto la firma e la rappresentanza ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – L'Assemblea è formata da tutti i Soci maggiorenni in regola con i versamenti ed è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante posta ordinaria o posta elettronica inviata all'indirizzo

comunicato dal Socio al momento del tesseramento annuale.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea deve essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 19 – L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo, nei termini di cui al precedente articolo 13.

Essa delibera, altresì, su tutte le questioni attinenti alla gestione della società ed in particolare sulla nomina degli organi sociali e sull'approvazione dei regolamenti.

Articolo 20 – L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta di 1/3 dei Soci.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e deve essere comunicata ai Soci con le modalità previste all'articolo 18.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche sostanziali dello Statuto;
- sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- sulla liquidazione e scioglimento.

Articolo 21 – L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.

Nel caso non si raggiungessero le maggioranze suddette, l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti intervenuti aventi diritto di voto, salvo quanto previsto dall'articolo 32 per la delibera di scioglimento.

Nel caso in cui non si raggiungessero le maggioranze suddette, l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 32 per la delibera di scioglimento.

Articolo 22 – Il Socio ha diritto di voto al raggiungimento del diciottesimo anno di età e se è in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 23 – Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Solo in assemblea ordinaria e su particolari argomenti si può procedere alle votazioni a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/5 delle persone presenti.

Articolo 24 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di suo impedimento da altro membro del Consiglio stesso.

Delle delibere assembleari deve essere redatto verbale da conservare agli

atti dell'Associazione.

Articolo 25 – L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società affiliate alla Federazione Italiana Triathlon.

Articolo 26 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, incluso il Presidente. Essi permangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Le cariche attribuite ai consiglieri vengono stabilite dall'Assemblea.

Articolo 27 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, ogni qualvolta si renda necessario, dandone preventivo avviso senza particolari formalità ai componenti.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno due componenti del Consiglio.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni membro del Consiglio Direttivo può esprimere un solo voto.

Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto segreto.

Ai singoli consiglieri possono essere demandati compiti organizzativi in relazione alle singole attività svolte dall'Associazione.

Articolo 28 – Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri sia per quanto

concerne le attuazioni delle attività sportive e ricreative, sia per quanto riguarda la gestione amministrativa della società, con la facoltà di deliberare per tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito del bilancio preventivo. In particolare esso deve:

- comunicare i programmi delle attività della Associazione in conformità con le direttive dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- comunicare i bilanci e rendiconti;
- comunicare i progetti per la destinazione del residuo attivo di gestione;
- curare le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel miglior modo possibile;
- formulare gli eventuali regolamenti interni;
- favorire la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione in conformità con gli scopi sociali.

Articolo 29 – Su delibera dell'Assemblea ordinaria può essere istituito un Collegio di Revisori dei Conti composto da 3 membri, scelti anche tra non Soci, con il compito di vigilare sulla gestione sociale.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

NORME FINALI

Articolo 30 – I soci, per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente l'attività del Triathlon, non potranno adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Su richiesta ed a spese dell'interessato sarà costituito un Collegio Arbitrale di tre membri così composto: il presidente sarà nominato dal Presidente dell'Associazione o, se questi è parte in causa, dal Consiglio Direttivo, due membri uno ciascuno dalle parti.

Articolo 31 – L'attività agonistica nazionale della società verrà stabilita con regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 32 – La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche, con le stesse maggioranze, sulla destinazione del residuo Patrimonio Sociale in conformità con gli scopi della Associazione e con le disposizioni di legge.

Articolo 33 – Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, l'Associazione si conformerà alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto della Federazione Italiana Triathlon.

Treviso, li 22 gennaio 2010

Il Presidente

Paolo Rossi